

**NOTA INFORMATIVA SUL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 “MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”**

**PREMESSA**

Il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020 e soprannominato “*Cura Italia*”, interviene con provvedimenti e altre misure settoriali su quattro fronti principali, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso da Covid-19:

- ✓ il finanziamento e il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- ✓ il sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- ✓ il supporto al credito per famiglie, micro, piccole e medie imprese;
- ✓ la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi e degli altri adempimenti fiscali, incentivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati sino ad ora dal Governo.

**Di seguito si riepilogano sinteticamente le misure stabilite nel Decreto che reputiamo possano essere maggiormente di vostro interesse.**

**MISURE FISCALI E NORME COLLEGATE**

- ✓ **Sospensione senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600 del 1973 (sul lavoro dipendente), delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo.** I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse, asili nido, servizi di assistenza per minori disabili, autoscuole, servizi educativi, servizi di noleggio di mezzi di trasporto e di attrezzature sportive, guide turistiche. Il differimento va al 31 maggio 2020.
- ✓ **Sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600 del 1973 (sul lavoro dipendente), delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo per i titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.**
- ✓ **Differimento scadenze per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione.**  
I versamenti di ritenute alla fonte, di trattenute dell'addizionale regionale e comunale, dell'iva annuale e mensile e dei contributi Inps e Inail, che erano previsti entro il 16 marzo scorso,

sono posticipati al 20 marzo 2020 per i grandi contribuenti con ricavi oltre i 2 milioni di euro nel 2019, non rientranti nei settori specifici colpiti.

- ✓ **Altri versamenti.** Gli altri versamenti non contemplati nel decreto, quali le ritenute d’acconto sui compensi dei professionisti pagati a febbraio o la tassa di vidimazione dei libri sociali per le Srl, non sono comprese nella proroga e quindi dovevano essere versate entro il 16 marzo scorso. Anche per questi versamenti, il sostituto d’imposta può avvalersi della mini-proroga fino al 20 marzo.
- ✓ **Sono sospesi, inoltre, per la totalità dei contribuenti, tutti gli ulteriori adempimenti tributari diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** (trasmissione degli elenchi Intrastat, comunicazioni transfrontaliere, dichiarazione annuale IVA, comunicazioni liquidazioni periodiche Iva). Andranno inviate alle ordinarie scadenze solo le comunicazioni relative ai dati che confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata. Gli adempimenti sospesi andranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
- ✓ **Sono sospesi sino al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate,** i termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, per l’invio di nuove cartelle e per gli atti esecutivi;
- ✓ **I professionisti, con ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente, a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, non sono assoggettati alle ritenute di acconto per i mesi di marzo e aprile.** I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- ✓ **Credito d’imposta per botteghe e negozi.** A chi fa attività d’impresa e ha un negozio o una bottega in affitto (categoria C1) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 da utilizzare in compensazione.
- ✓ **Rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019.** Tutte le società di capitali potranno convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie. Novità anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee: soci e azionisti possono partecipare anche con modalità telematiche.
- ✓ **Fondo Garanzia Centrale PMI.** Per 9 mesi dal provvedimento, lo Stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso. Le micro, piccole e medie imprese potranno avvalersi inoltre di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti già erogati.

## **AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE**

- ✓ **Cassa integrazione.** I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per eventi legati all’epidemia possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza Covid-19”. Chi aveva già in corso la cassa straordinaria o la solidarietà potrà accedere per non più di nove settimane a un nuovo trattamento di cassa ordinaria, che sospende e sostituisce il trattamento in corso. Le Regioni e Province autonome possono, infine, riconoscere a tutte le aziende ma anche agli

- enti del terzo settore fino a nove settimane di cassa integrazione in deroga. La possibilità vale anche per i datori di lavoro con un solo dipendente. Sono esclusi i lavoratori domestici.
- ✓ **Congelati i licenziamenti.** Il decreto prevede il congelamento totale per 60 giorni dei licenziamenti: la decisione riguarda tutte le procedure a partire dal 23 febbraio. Quelle già avviate sono sospese.
  - ✓ **Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.** Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
  - ✓ **Voucher e congedi parentali.** Previsto un bonus babysitter di 600 euro per aiutare i nuclei familiari con figli minori fino a 12 anni di età. Il bonus sale fino a 1.000 euro per medici, infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, operatori sociosanitari e forze dell'ordine. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. In alternativa, sia i dipendenti pubblici e privati sia gli autonomi potranno chiedere 15 giorni di congedo parentale straordinario – fruibile alternativamente da uno dei due genitori – con un'indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che l'altro genitore non abbia strumenti di sostegno al reddito né sia disoccupato. Per chi ha figli nella fascia 12-16 anni invece non ci sarà indennità. Le modalità operative per accedere a congedo o bonus saranno stabilite dall'Inps.
  - ✓ **Permessi retribuiti con la legge 104/1992.** Il numero di giorni di permesso mensile retribuito per i lavoratori che usufruiscono della legge 104 – quelli cioè che hanno figli, coniugi o parenti entro il secondo grado disabili gravi – viene incrementato di 12 giornate per il mese di marzo e altre 12 per il mese di aprile, arrivando così a 15 giorni.
  - ✓ **Bonus di 100 euro per chi va al lavoro in sede.** Ai lavoratori dipendenti con reddito lordo fino a 40.000 euro, che continueranno a lavorare nelle loro sedi di lavoro (non in *smart working*), verrà riconosciuto un "bonus" di 100 euro per il mese di marzo, sotto forma di riduzione del cuneo fiscale, in proporzione ai giorni lavorati.
  - ✓ **Quarantena equiparata alla malattia.** Chi è in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria si vedrà conteggiare il periodo di assenza dal lavoro come malattia e quindi riceverà regolare retribuzione.
  - ✓ **Contributi colf e badanti.** Le famiglie non sono tenute a pagare i contributi di colf e badanti in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio. I versamenti andranno fatti entro il 10 giugno 2020 senza sanzioni e interessi.
  - ✓ **Indennità di 600 euro per i lavoratori autonomi e gli stagionali.** Ai lavoratori autonomi e partite Iva e ai co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo, non tassata. Questo in attesa di un successivo decreto che arriverà in aprile. Un bonus dello stesso importo viene assegnato anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali, ad artigiani e commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, agli stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e a favore degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro. I 600 euro spettano anche ai lavoratori dello spettacolo, iscritti al relativo fondo pensione, con redditi inferiori a 50.000 euro. I bonus non sono cumulabili e non vanno a chi percepisce il reddito di cittadinanza.

- ✓ Allo scopo di incentivare la **sanificazione degli ambienti di lavoro**, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
- ✓ **Reddito di ultima istanza.** Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Previsto anche un aiuto per i lavoratori iscritti ad enti previdenziali privati. I criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad un decreto apposito del Ministro del Lavoro.
- ✓ **Mutui sulla prima casa.** Chi ha un mutuo sulla prima casa e si trova in difficoltà potrà chiedere la sospensione delle rate del mutuo anche se è un lavoratore autonomo. Viene infatti esteso l'ambito di intervento del Fondo Gasparrini, oggi riservato alle famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro, morte o non autosufficienza. Autonomi e liberi professionisti saranno ammessi al beneficio se autocertificano di aver perso oltre un terzo del fatturato (rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019) in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Roma li, 18/03/2020

F.to Studio Sanguigni